

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2232)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CAPRIA)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in oggetto, per il quale viene promossa l'autorizzazione alla ratifica, intende prendere atto del particolare significato che hanno per le due Nazioni amiche i principi sanciti negli strumenti internazionali dedicati al turismo.

Vi sono quindi, nel testo, un preciso riferimento agli statuti dell'Organizzazione internazionale del turismo ed alle dichiarazioni di Manila e di Acapulco ed una definizione di carattere generale delle finalità dell'Accordo, che sono quelle di promuovere la mutua conoscenza della storia, della vita e della cultura dei due Paesi.

Lo strumento per rendere operativo l'Accordo è una Commissione mista, che si riunirà con scadenza biennale, e i settori di intervento sono quelli dell'informazione e della

promozione turistica, con particolare riguardo allo scambio di borse di studio per formare personale specializzato.

L'Accordo turistico con l'Argentina completa opportunamente il quadro delle relazioni economiche fra due Paesi le cui affinità si estendono a tutti i settori di intervento e di promozione economica.

Va da ultimo precisato che agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 (funzionamento della Commissione tecnica mista), 7 (visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati per esposizioni turistiche) e 10 (borse di studio) dell'Accordo in parola si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti annualmente negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, animati dal desiderio di stringere ancora di più i legami di amicizia già esistenti; nell'intendimento che il turismo è un diritto sociale dell'uomo, il quale ha diritto di fruire su di un piano di uguaglianza della propria cultura e di quelle di altri popoli della terra; considerando gli statuti della Organizzazione mondiale del turismo, e le dichiarazioni di Manila e di Acapulco; intesi a rendere più stretta la collaborazione nel campo del turismo e a far sì che detta collaborazione sia la più fruttuosa possibile, hanno concluso il seguente Accordo:

CONDIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1.

Le Parti porranno una particolare attenzione allo sviluppo e ampliamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi, al fine di promuovere la mutua conoscenza delle rispettive storia, vita e cultura.

Articolo 2.

Le Parti costituiranno una Commissione tecnica mista, incaricata delle consultazioni reciproche riferite al presente Accordo, e di ogni altro assunto di carattere turistico che possa essere stabilito tra le stesse. Detta Commissione, composta da funzionari delle Amministrazioni centrali competenti ed integrata da esperti tecnici di ambo le parti, si riunirà con cadenza biennale, alternativamente in Italia e in Argentina.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 3.

Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle rispettive disposizioni di legge, incluso ciò che si riferisce alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali, insediamenti turistici, agenzie di viaggio, attività settoriali professionali ed ogni altro argomento affine.

Articolo 4.

Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle tecniche di amministrazione alberghiera e di pensioni, sulle rispettive esperienze di organizzazione e gestione di servizi turistici.

Articolo 5.

Le due Parti scambieranno informazioni sull'equipaggiamento e i servizi destinati specialmente al turismo sociale e studentesco.

PROMOZIONE

Articolo 6.

Le Parti promuoveranno la pubblicità turistica reciproca, le attività informative e di propaganda, e lo scambio di materiale stampato e di pellicole cinematografiche, con il fine di mantenere informati adeguatamente i rispettivi popoli sulle possibilità turistiche offerte.

Articolo 7.

Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborerà, nella misura delle proprie possibilità, alle esposizioni turistiche organizzate dall'altra Parte, e promuoverà le visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati.

Articolo 8.

Le Parti faranno in modo che le organizzazioni turistiche rispettino la realtà sociale, storica e culturale dei due Paesi, sia nella pubblicità che nell'informazione.

FORMAZIONE

Articolo 9.

Le Parti si scambieranno informazioni riguardanti i propri programmi di formazione, conoscenze tecniche e altri aspetti in relazione con lo sviluppo dell'offerta di servizi turistici.

Articolo 10.

Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale specializzato.

CONSULTAZIONI

Articolo 11.

Il presente Accordo potrà essere modificato previo assenso delle Parti, su proposta di ciascuna di esse.

Le modifiche deliberate secondo quanto detto nel paragrafo anteriore saranno formalizzate attraverso uno Scambio di Note diplomatiche e entreranno in vigore alla data in cui le Parti si comunicheranno reciprocamente di aver concluso le operazioni legali necessarie a tale fine.

DURATA

Articolo 12.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data nella quale le Parti si comunichino reciprocamente di aver compiuto le operazioni legali necessarie a tale fine, tale comunicazione avverrà per via diplomatica; l'Accordo avrà una durata di sei anni, prorogabili, per riconduzione tacita, per periodi ulteriori di sei anni.

Parimenti, potrà essere concluso in qualsiasi momento, da una delle due Parti, mediante notifica scritta, presentata con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di conclusione dell'Accordo, nel qual caso i programmi e progetti in corso di esecuzione che siano stati intrapresi durante la vigenza dell'Accordo non verranno interrotti.

Fatto nella città di Buenos Aires il giorno venti del mese di dicembre millenovecentottantacinque in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti fede.

In fede,

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
GIULIO ANDREOTTI

*Per il Governo
della Repubblica argentina*
DANTE CAPUTO